



COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

RACCOLTA FUNGHI COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA E PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

(L.R. n. 23/96 - L.R. n. 12/90 e Norme di Attuazione del Parco della Lessinia)

GIORNI DI RACCOLTA:

per i RESIDENTI la raccolta è consentita TUTTI I GIORNI;

per i NON RESIDENTI la raccolta è consentita nelle giornate di MARTEDÌ, VENERDÌ, DOMENICA nonché i FESTIVI INFRASETTIMANALI.

PERMESSI DI RACCOLTA:

per la raccolta è necessario essere in possesso del titolo per la raccolta (ricevuta di versamento del permesso di raccolta giornaliero, settimanale, mensile o annuale) accompagnato da documento di identità in corso di validità. Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta. Il permesso di raccolta va corrisposto mediante bollettino postale sul C/C n. 15704372 intestato a COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA – SERVIZIO TESORERIA con causale PERMESSO RACCOLTA FUNGHI, specificando se giornaliero, settimanale, mensile o annuale e riportando il giorno o il periodo di raccolta. **Le quote del permesso di raccolta sono le seguenti:**

| | | |
|----------------------|--------------------|-------------|
| NON RESIDENTI | Giornaliero | 5 € |
| | Settimanale | 10 € |
| | Mensile | 25 € |
| | Annuale | 50 € |
| RESIDENTI | Annuale | 10 € |

Sono esentati dal pagamento del permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari per la sola raccolta nei loro fondi.

QUANTITÀ CONSENTITA:

La raccolta di funghi epigei commestibili è limitata a un massimo di 3 Kg. giornalieri per persona, di cui non più di 1 Kg. delle seguenti specie:

01. AGROCYBE AGERITA (Pioppino)
02. AMANITA CAESAREA (Ovolo)
03. BOLETUS gruppo edulis (Porcino)
04. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
05. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
06. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
07. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
08. CLITOCYBE GEOTROPA
09. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
12. POLYPORUS pes caprae (Piede di capra)
13. TRICHOLOMA gruppo terreum (Morette)
14. RUSSULA VIRESCENS (Verdone)

MODALITÀ DI RACCOLTA:

- La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
- È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
- È vietato l'utilizzo di contenitori che non permettano la dispersione delle spore quali per esempio zaini e sacchetti in nylon/plastica.
- È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

DIVIETO DI RACCOLTA:

La raccolta di funghi è vietata nelle Zone di Riserva Naturale Orientata, nelle Zone di Riserva Naturale Speciale e nelle Zone di Riserva Naturale a Indirizzo Didattico del Parco Naturale Regionale della Lessinia (vedasi relativa cartografia).

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- € 102,00 per chi esercita la raccolta nelle zone di divieto del Parco Naturale Regionale della Lessinia (art. 19 c. 1 L.R. 12/90; artt. 42, 59 e 60 delle Norme di Attuazione Piano Ambientale);
- € 69,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta (artt. 2 c. 1 lett. a, 13 c. 1 lett. a L.R. 23/96 e ss. mm. ii.);
- € 78,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale (artt. 2 c. 6 lett. a, 13 c. 1 lett. b L.R. 23/96 e ss. mm. ii.);
- € 26,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita (artt. 3 c. 1, 13 c. 1 lett. c L.R. 23/96 e ss. mm. ii.);
- € 7,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie ARMILLARIA MELLEA (artt. 3 c. 1, 13 c. 1 lett. d L.R. 23/96 e ss. mm. ii.);
- € 52,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti: raccolta di funghi non commestibili se non autorizzata; raccolta di funghi immaturi tali da non consentire l'individuazione della specie di appartenenza; raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso; per ciascuna altra violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta (artt. 4, 13 L.R. 23/96 e ss. mm. ii.).

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 23/96 e nella L.R. 12/90, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nota informativa realizzata dal Servizio Guardaparco del Parco Naturale Regionale della Lessinia (agg. 9/2020)